



1  
affetto

## Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

**“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”**


### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 4 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera r):

*“r) promuove intese con gli organismi di controllo territoriali dell'INPS, dell'INAIL e delle articolazione territoriali dell'Ispettorato del lavoro”*

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Marco Galante



REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: EMENDAMENTO ART. 1 DDL n. 57/2018

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

ART. 1, COMMA 4 È AGGIUNTO QUANTO SEGUE
1) PROMUOVE INTESE CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO TERRITORIALE DELL'INPS, DELL'INAIL E DELLE ASSICURAZIONI TERRITORIALE DELL'ISPELORATO DEL CASO

Nuove o maggiori Spese previste e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

missione programma titolo
importo 2018 ; importo 2019 ; importo 2020
(info per gestionale: capitolo ; P.D.C.F. ; C.R.A.)

Fonti di finanziamento:

riduzione precedenti previsioni di spese:

missione programma titolo
importo 2018 ; importo 2019 ; importo 2020
(info per gestionale: capitolo ; P.D.C.F. ; C.R.A.)

nuove o maggiori entrate:

titolo tipologia
importo 2018 ; importo 2019 ; importo 2020
(info per gestionale: capitolo ; P.D.C.F. ; C.R.A.)

Natura autorizzazione di spesa:

- limite massimo di spesa
onere valutato: clausola di salvaguardia

Clausola di neutralità finanziaria:

- dalle disposizioni del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
altro:

Si dichiara che quanto innanzi:

- è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria;
non è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

EVENTUALI NOTE:

Bari, li 19.06.2018

Il Dirigente della Sezione

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

A Ho u.


affidato

All'art. 8 come l' eliminere le  
lettere "t".

SM ✓  
| un (ARAT i)

All'art. 9 come 3° eliminare le

parole "su proposte del direttore del Dipartimento  
 e sotto l'Asson e lavoro".

  
 | un 1. (AMATI)

L'AGENZIA SI AVVALE, OLTRE CHE DEL PERSONALE DELLE PROVINCE, DI PERSONALE TRASFERITO, DI STACCATO O COMANDATO DALLA REGIONE.

NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI POTENZIAMENTO DELLA PROPRIA STRUTTURA, L'AGENZIA PUÒ DOTARSI DI PERSONALE ASSUNDO TRATTI PER PUBBLICA SELEZIONE IN POSSESSO DI SPECIFICHE E COMPROVATE ESPERIENZE MATURATE NEI SERVIZI PER IL LAVORO.

— SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DEL COMMA 1 ART. 10 — (2 bis)

L'ASSESSORE



alfonso

approvato 3-1

DDL n. 57 del 24/04/2018

"Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro"

Emendamento all'art. 10 comma 3 :

Dopo il ~~periodo~~ <sup>vigente</sup> "(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)" sostituire il testo con:

"è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso A.R.P.A.L.. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali "

f.l.p. Cecconi (Caracciolo) SERGIO BLASI  
Roberto Sanna  
(MENNAR) f.l.p. Mennar

f

## EMENDAMENTO D.D.L. 57 del 24/4/ 2018

offervato

### ART. 11

All'articolo 11 è aggiunto il comma 4 con il seguente testo:

“ Il personale di cui alla L.R. n° 32 del 21 dicembre 1998 è trasferito alla Regione Puglia in apposito ruolo soprannumerario, mantiene il trattamento economico in godimento ed è di seguito assegnato ~~in avalimento~~ all'ARPAL”.

  
Mario Pandinelli  
  
Mario Romano

#### Motivazione:

Con la Legge Regionale 32/1998 la Regione Puglia, facendo seguito a quanto previsto con la Legge Regionale n° 54 del 17 ottobre 1978, trasferì alla Provincia di Lecce gli operatori del centro di formazione ex CNOS.

La Regione stabilì che i dipendenti dovessero essere inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e mantenessero la posizione economica e giuridica in godimento, quindi anche la disciplina contrattuale vigente per gli operatori della formazione.

Successivamente sempre la Regione, cui competevano gli oneri retributivi, ha disposto con la Provincia di Lecce l'utilizzo del personale nei centri per l'impiego.

Con le ultime modifiche normative che hanno riportato nell'ambito regionale sia le funzioni in materia di politiche del lavoro, sia quelle della formazione professionale è conseguente il passaggio di queste sette unità nell'organico della Regione Puglia.



## *Regione Puglia*

Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

### REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: Emendamento \_\_\_\_\_ aggiuntivo all'art. 11 \_\_\_\_\_ del Disegno di Legge Regionale \_\_\_\_\_ 57 \_\_\_\_\_ 2018, n. \_\_\_\_\_, recante " Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro "

#### Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

I dipendenti ex-Cnos trasferiti alla Provincia di Lecce hanno mantenuto il contratto e l'inquadramento previsto dal CCNL della Formazione Professionale con apposita delibera, la Giunta Regionale ha stabilito che potessero essere utilizzati presso i Centri per l'Impiego solo quei dipendenti che fossero in possesso della qualifica di formatore. Pertanto, la previsione non può essere applicata a tutti i lavoratori, ma solo a quelli che hanno tale qualifica.

In aggiunta, si deve inoltre considerare che tutti i dipendenti in questione avrebbero dovuto essere collocati in sovrannumero come da disposizione di cui all'articolo 1 comma 421 L. n.190/2014 e pertanto la copertura dei relativi costi non è garantita dal trasferimento statale.

#### Trattasi di spesa:

corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente  in conto capitale

#### Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):



**Fonti di finanziamento:**

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:  
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

**Clausola di neutralità finanziaria** (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

**Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:**

**Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:**

*non conforme*

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il Dirigente della Sezione



---

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria  
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

*si prende il PARERE TORNIE*

Bari, li

*19/06/2018*

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria





## Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

### “Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

#### EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo 14-bis

“Art. ....

#### *Clausola Valutativa*

1. *Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro disciplinati dalla presente legge.*
2. *Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale, previo parere della Commissione competente, una relazione che documenta e descrive:*
  - a) *gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;*
  - b) *le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze degli obiettivi previsti;*
  - c) *i risultati conseguiti.*
3. *La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.*
4. *Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.”*

#### **Relazione illustrativa**

La clausola valutativa, che prevede il monitoraggio in itinere e la verifica ex post degli effetti di una norma, è uno strumento di better regulation, per il controllo e il miglioramento della qualità della legislazione ed è prevista nella *Nota metodologica per la sperimentazione di una clausola valutativa nella Regione Puglia* del



30 maggio 2013. Le clausole valutative sono definite dall'art. 7 dell'Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione (adottato a marzo 2007) come «uno strumento di valutazione ex post delle leggi consistente in uno specifico articolo dell'atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo e alle giunte regionali a elaborare e comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse in sede di attuazione, sia a valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e la collettività».

#### **Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Marco Galante